



CITTÀ DI PIOSSASCO  
PROVINCIA DI TORINO

ORIGINALE   
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **52**  
DEL 28.11.2012

**OGGETTO:** Approvazione regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale ai nuclei in emergenza abitativa.

L'anno duemiladodici, addì *ventotto* del mese di *novembre* alle ore **18,30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è riunito in sessione *straordinaria* ed in seduta *pubblica* di *prima* convocazione il Consiglio Comunale composto da:

*AVOLA FARACI Roberta Maria* – Sindaco:

e dai consiglieri comunali:

*BUZZELLI Paolo*  
*FERRERO Roberta*  
*CAMMARATA Salvatore*  
*PELLEGRINO Roberto*  
*SANNA Gavino*  
*STOPPA Angelo*  
*ROSSETTO Marina*  
*PONTIGLIONE Giovanna*  
*IERINO' Donato*  
*ZUCCA Francesca*

*ASTEGLIANO Luciano*  
*OBERTO Riccardo*  
*IEVOLELLA Anna Rita*  
*GIRLANDA Pier Vittorio*  
*POLASTRI Stefano*  
*MARTINATTO Vittorio*  
*ANDRUETTO Adriano*  
*OBERT Valter*  
*BENEDETTO Giuseppe*  
*BONOMO Michele*

Dei suddetti Consiglieri sono assenti: BUZZELLI – CAMMARATA – FERRERO – MARTINATTO.

Consiglieri assenti giustificati: BENEDETTO.

Assume la presidenza il Sig. **Adriano Andruetto** in qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Assiste alla seduta il Segretario Generale **Corrado Parola**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Mola, Palazzolo, Ruffa, Soria, Giovannozzi.

Deliberazione del Consiglio Comunale del 28/11/2012 n. 52

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale ai nuclei in emergenza abitativa.

Il Presidente del Consiglio comunale dà la parola all'Assessore alle Politiche Sociali, il quale riferisce quanto segue:

- In data 5/3/2010 è entrata in vigore la nuova legge regionale sull'edilizia sociale, n. 3 del 17/2/2010, che sostituisce ed abroga la precedente legge n. 46 del 95; tale legge prevede al capo II l'emissione di numerosi regolamenti attuativi, che sono entrati in vigore il 4/1/2012;
- in particolare, per quanto riguarda le situazioni di emergenza abitativa, l'art. 6 del regolamento regionale n. 12/R del 4/10/2011 individua le situazioni rientranti in tale categoria, mentre l'art. 10 della suddetta legge n. 3/2010 prevede che nel corso dell'anno non possano essere assegnati per emergenza abitativa più del 25% degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, con arrotondamento all'unità superiore; la suddetta legge nulla dice, invece, per quanto riguarda i criteri in base a cui stabilire le priorità di assegnazione;
- la Regione Piemonte, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi della legge 3/2010, e in seguito a numerosi quesiti alla stessa posti dai vari Enti interessati all'applicazione della nuova normativa, ha fornito chiarimenti ed espresso pareri di tipo interpretativo e/o pratico;
- tra gli interrogativi posti e chiariti sono di particolare interesse i pareri n. 6 e 7, che riguardano l'emergenza abitativa;
- in particolare, col parere n. 6, dopo aver premesso che i soggetti destinatari di assegnazioni definitive su riserva devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della L.R. n. 3/2010 e rientrare in una delle cinque fattispecie previste dall'articolo 6 del Regolamento n. 12/R, si precisa che i Comuni hanno discrezionalità nello stabilire priorità e metodologie di individuazione dei nuclei in emergenza, ad esempio creando delle apposite graduatorie, mediante l'attribuzione di particolari punteggi. Qualora il Comune decida di prevedere tali criteri di priorità, si ritiene opportuno che gli stessi siano preventivamente adottati mediante specifica regolamentazione;
- col parere n. 7 si precisa invece: "Si ritiene che la situazione di emergenza sussista anche qualora lo sfratto sia già stato eseguito di recente, ma il nucleo versi ancora in situazione di disagio abitativo, non avendo trovato un'altra stabile abitazione.";

Sulla base di tali possibili discrezionalità, al fine di valutare le priorità delle emergenze abitative secondo criteri il più possibile oggettivi e trasparenti, è stata predisposta l'allegata bozza di "Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale criteri ai nuclei in emergenza abitativa", precisando che i criteri adottati tengono conto, in parte, di quanto stabilito con la legge regionale 3/2010 e il relativo regolamento dei punteggi, n. 10/R del 4/10/2011, ma in parte di diversi e ulteriori aspetti che si ritiene opportuno prendere in considerazione;

Propone quindi che **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **DELIBERI**

- Di approvare, per le motivazioni in narrativa enunciate, lo schema di regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale ai nuclei in emergenza abitativa, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell'Assessore alle Politiche Sociali;

Esaminata lo schema di regolamento e ritenuto meritevole di integrale approvazione;

Presentato inoltre dall'Assessore alle Politiche Sociali un emendamento a sua firma col quale propone di sostituire alla pagina 2, riga 21 (punto 2) del regolamento la parola "...sopravvenuta..." con "...avvenuta successivamente...";

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inserito nella presente deliberazione;

Omesso il parere di regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d'entrata;

Messo quindi preliminarmente in votazione l'emendamento,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, resi mediante alzata di mano con n. 16 consiglieri presenti e votanti;

### DELIBERA

- Di accogliere l'emendamento presentato dall'Assessore alle Politiche Sociali innanzi specificato.

Infine messa in votazione la proposta di deliberazione comprensiva dell'emendamento al testo del regolamento testé approvato,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, resi mediante alzata di mano, con n. 16 consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA


- Di approvare la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell'Assessore alle Politiche sociali, comprensivo dell'emendamento al testo del regolamento testé approvato, in ogni sua parte, ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Esaurita la votazione il Presidente constatato che il Consiglio comunale ha esaurito la trattazione dei punti all'ordine del giorno,

### DICHIARA

- chiusa la seduta (ore 20,04).

Citta' di Piossasco



Prot. N. 0020956/12 del 28/11/2012  
Entrata  
UFFICIO COMUNICAZIONE GOVERNO GESTIONE CONTROLLO CONS

Allegato alla delib. CC n. 52

del 28.11.2012

IL SEGRETARIO GENERALE

Al Presidente  
del Consiglio Comunale  
SEDE

Corrado Parola



**Oggetto:** Emendamento alla proposta di regolamento punto 5 ordine del giorno Consiglio comunale del 28.11.2012.

Con la presente si propone il seguente emendamento alla riga n. 21 (punto 2.) la parola "...sopravvenuta..." è sostituita dalle parole: "...avvenuta successivamente...".

Piossasco, 28 novembre 2012

L'Assessore  
(RUFFA Suela)

24

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI SOCIALI A  
NUCLEI IN EMERGENZA ABITATIVA**

Allegato alla delib. CC n. 52

del 28.11.2012

**REQUISITI GENERALI**

IL SEGRETARIO GENERALE

Corrado Arvola



1. Essere residenti nel territorio comunale di Piossasco.
2. Rientrare in almeno una delle seguenti condizioni, previste dall'art. 6 del regolamento regionale n. 12/R del 4/10/2011:
  - a) essere assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge;
  - b) dover forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;
  - c) abitare un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;
  - d) trovarsi nella condizione di profughi o rifugiati;
  - e) risultare ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica.
3. Possedere i requisiti previsti all'art. 3 della Legge Regionale n. 3/2010 e regolamenti attuativi.
4. Aver fatto o fare domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione di casa popolare emesso ai sensi della legge regionale 3/2010. (Questa condizione vale solo successivamente all'emissione del primo bando ex legge 3/2010).

**CAUSE DI ESCLUSIONE GENERALI**

- 1) Aver rinunciato ad un alloggio formalmente assegnato (salvo che la rinuncia venga fatta in conseguenza di comprovati motivi di carattere medico).
- 2) Aver trasferito la residenza in un altro Comune.
- 3) Aver cambiato indirizzo all'interno del Comune di Piossasco, senza averlo comunicato all'ufficio casa. Questa comunicazione si rende necessaria nel caso in cui il cambio di indirizzo sia legato ad una sistemazione comunque precaria. La mancanza della comunicazione farà presupporre una sistemazione adeguata e quindi la cancellazione d'ufficio dall'emergenza abitativa.

**REQUISITI SPECIFICI PER ALCUNE SITUAZIONI**

**Procedure esecutive di sfratto (lett. a) art. 6 regol. regionale 12/R del 2011)**

1. La domanda di emergenza deve essere fatta in data antecedente alla data di rilascio dell'abitazione o comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuto rilascio dell'immobile per procedura esecutiva giunta al termine.
2. L'alloggio oggetto di sfratto non deve essere stato lasciato spontaneamente prima del ricevimento dell'atto di precetto.
3. Il contratto d'affitto deve essere regolarmente registrato e non essere di natura transitoria.
4. L'alloggio in affitto non deve essere di categoria A1, A7, A8, A9 e A10.
5. In caso di sfratto per morosità occorre:
  - a) essere morosi incolpevoli; tale condizione deve essere attestata dal Sindaco.
  - b) aver pagato almeno 10 mesi di canone e spese di affitto prima dell'insorgenza della morosità incolpevole.



**Procedure esecutive immobiliari (lett. a) art. 6 regol. regionale 12/R del 2011**

1. Possono fare domanda sia il proprietario esecutato sia l'inquilino dell'alloggio oggetto della procedura esecutiva.
2. Il proprietario può fare domanda solo se il decreto di trasferimento è dovuto ad un calo del reddito certificato pari almeno al 50% del reddito precedente.
3. L'inquilino può fare domanda solo se il contratto di affitto è stato regolarmente registrato in data anteriore al pignoramento immobiliare.
4. L'immobile esecutato deve essere in ogni caso ad uso abitativo ma di categoria catastale diversa da A1, A7, A8, A9 e A10.

**Provvedimento di separazione tra coniugi (lett. a) art. 6 regol. regionale 12/R del 2011)**

Il soggetto tenuto ad abbandonare l'alloggio può fare domanda di emergenza abitativa a seguito della emissione del provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile.

**Rilascio forzato dell'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero (lett b) art. 6 regol. regionale 12/R del 2011)**

1. L'ordinanza di sgombero deve essere definitiva e non temporanea.
2. L'ordinanza non deve essere per sovraffollamento dell'alloggio, a meno che non preveda l'ordine di sgombero coatto degli occupanti

**Alloggio dichiarato non idoneo dall'azienda sanitaria locale (lett. c) art. 6 regol. regionale 12/R del 2011)**

1. L'inidoneità non deve essere sanabile con interventi di manutenzione e/o risanamento;
2. L'inidoneità deve essere sopravvenuta rispetto alla data di occupazione dell'alloggio da parte del componente del nucleo familiare delle cui condizioni di salute si tratta.

**Emergenza abitativa di profugo o rifugiato (lett. d) art. 6 regol. regionale 12/R del 2011)**

Deve essere privo di abitazione

**SCHEMA PER LA DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE NEI CASI DI EMERGENZA ABITATIVA**

Gli aspetti da valutare sono suddivisi in 3 gruppi, in parte riprendendo e in parte integrando i criteri e le voci utilizzati dalla legge regionale 3/2010 e dal relativo regolamento attuativo n. 10/R del 4/10/2011 relativo ai punteggi.

L'assegnazione dei punteggi viene fatta inizialmente per ogni richiedente nel momento della presentazione della domanda. I punteggi vengono poi aggiornati in seguito alle eventuali variazioni che dovranno essere comunicate dagli interessati.

La posizione di ogni nucleo in emergenza abitativa è però provvisoria, in quanto i punteggi finali e la conseguente posizione verranno riverificati nel momento in cui saranno assegnabili degli alloggi, tenendo conto di tutte le situazioni in emergenza presenti al momento e della relativa documentazione disponibile.

Gli aspetti considerati sono i seguenti:

- a) condizioni sociali
- b) condizioni economiche
- c) condizioni abitative

**A) CONDIZIONI SOCIALI**

	CONDIZIONE	PUNTI
1	Nuclei composti da cinque o più persone	1
2	Nuclei con titolari di sola pensione o assegno sociale	1



3	Nuclei con ultrasessantacinquenni che vivono soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa	
4	Presenza nel nucleo di un minore a carico	2
5	Presenza nel nucleo di più minori a carico	3
6	Presenza nel nucleo di invalidi con invalidità compresa fra 80 e 100%, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella I e II categoria di cui al DPR 834 del 30/12/1981, oppure malati di Aids conclamato - anche se in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità -, minori, anziani o disabili con certificazione rilasciata dall'Azienda sanitaria locale da cui risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, riconosciute ai sensi delle vigenti normative	2
7	Presenza nel nucleo di invalidi con percentuale di invalidità compresa tra 67 e 79%, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella III, IV e V categoria di cui al DPR 834/1981	1

## B) CONDIZIONI ECONOMICHE

Viene valutato l'ISEE riferito agli ultimi redditi disponibili, tenendo conto delle scadenze di legge relative alla consegna degli atti riepilogativi dei redditi (CUD ecc) e di quelle riferite alla dichiarazione dei redditi (730, modello unico).

L'ISEE viene valutato secondo i seguenti punti:

	CONDIZIONE	PUNTI
9	Richiedenti con ISEE di entità inferiore al 30% del limite di accesso all'edilizia popolare	3
10	Richiedenti con ISEE di entità inferiore al 50% del limite di accesso all'edilizia popolare	2
11	Richiedenti con ISEE di entità inferiore al 70% del limite di accesso all'edilizia popolare	1
12	Presenza di una pensione di invalidità o comunque un reddito esente	-1 *

\* Nel caso in cui qualche componente del nucleo abbia una pensione di invalidità o comunque un reddito esente, il punteggio attribuibile all'ISEE verrà ridotto di 1 punto, ma solo nel caso in cui si avrebbe diritto a punteggio. La condizione economica non potrà valere -1, ma al massimo zero.

Questa modalità di conteggio vale solo fino all'entrata in vigore del nuovo modello ISEE, che verrà predisposto ai sensi dell'art. 34 legge 183/2010 e che valuterà anche i redditi esenti.

## C) CONDIZIONI ABITATIVE

	CONDIZIONI	PUNTI
13	Richiedenti con convalida dello sfratto	1
14	Richiedenti con atto di precetto o decreto di trasferimento e rilascio dell'immobile	2
15	Richiedenti con monitoria di sgombero	3
16	Avvenuta esecuzione dello sfratto/perdita dell'immobile e conseguente sistemazione precaria e temporanea	5

A parità di punteggio deciderà la giunta, tenuto conto:

- della durata complessiva del disagio abitativo (desunta anche dalla data di presentazione della domanda),
- dell'età e numero dei minori, se presenti nel nucleo,
- della maggiore anzianità, in caso di ultrasessantacinquenni,
- del parere dei servizi sociali,
- delle caratteristiche del/degli alloggi disponibili, nel rispetto delle percentuali di legge relative alle assegnazioni da bando o in emergenza.

Considerato infatti che per le assegnazioni in emergenza occorre comunque acquisire il parere della Commissione Casa dell'ATC, si renderà necessario individuare il nucleo assegnatario tenendo conto della dimensione dell'alloggio assegnabile rispetto al numero dei componenti dei nuclei presenti nell'elenco delle emergenze abitative, secondo i parametri di adeguatezza e di dimensione massima previsti dalla legge regionale 3/2010 e regolamenti conseguenti (sotto riportati).

#### Dimensioni massime dell'alloggio da assegnare

(tabella 1- allegato A- art. 9 comma 1 del Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, approvato con DPGR 4/10/2011 n. 12/R)

1-2 componenti	Cucina o angolo cottura, servizio igienico e tre vani di almeno 14 mq.
3 componenti	Cucina o angolo cottura, servizio igienico e quattro vani di almeno 14 mq.
4-5 componenti	Cucina o angolo cottura, servizio igienico e cinque vani di almeno 14 mq.
6 o più componenti	Cucina o angolo cottura, servizio igienico e un numero di vani di almeno 14 mq. pari al numero dei componenti

#### Parametri di adeguatezza dell'alloggio

(tabella 2- allegato B- art. 10 comma 1 del Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, approvato con DPGR 4/10/2011 n. 12/R)

1 componente	Cucina o angolo cottura, servizio igienico e un vano di almeno 14 mq.
2 componenti	Cucina o angolo cottura, servizio igienico e due vani di almeno 14 mq.
3 o 4 componenti	Cucina o angolo cottura, servizio igienico e tre vani di almeno 14 mq.
5 o più componenti	Cucina o angolo cottura, servizio igienico e quattro vani di almeno 14 mq.

Allegato alla delib. CC n. 52  
del 28.11.2012 4/6

IL SEGRETARIO GENERALE  
Corrado *Arvola*





*Pub*



# COMUNE DI PIOVASCO

PROVINCIA DI TORINO

\*\*\*

Deliberazione Consiglio Comunale n. *58* del *28-11-2012*

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale ai nuclei in emergenza abitativa.

Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1):

*favorevole*

---

---

---

Il responsabile del servizio

*Marie Scuderi*

---

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1):

*/*

---

---

---

Il responsabile di ragioneria

\_\_\_\_\_

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4)

*/*

---

---


---

Il responsabile del servizio finanziario

\_\_\_\_\_


Dal che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
ADRIANO ANDRUETTO





IL SEGRETARIO GENERALE  
CORRADO PAROLA



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 10 DIC. 2012

Piovascso, li 7 DIC. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE  
CORRADO PAROLA



Dichiarata immediatamente eseguibile  
ai sensi dell'art 134 – comma 4 – T.U.E.L.–  
D.Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE  
CORRADO PAROLA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Piovascso, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SERVIZIO  
IL SEGRETARIO GENERALE

21 DIC. 2012


**DIVENUTA ESECUTIVA in data** \_\_\_\_\_

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000)

Piovascso, li 21 DIC. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE  
CORRADO PAROLA





CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

Ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune  
per 15 giorni consecutivi con decorrenza  
dal 7.01.2013 al 22.1.2013  
senza osservazioni.

Piosasco, li 25 GEN. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

*Corrado Parola*

Diventa definitivamente esecutiva in data

23.01.2013

Piosasco, li 25 GEN. 2013

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

*Corrado Parola*

